



COMMERCIALISTI

Santa Croce sull'Arno, lì 08/10/2021

REVISORI CONTABILI

Dott. Riccardo Bartolommei

Rag. Carlo Carli Maltinti

Rag. Adriana Benelli

Dott.ssa Lucia Cioli

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI

CIRCOLARE N. 19/2021

Rag. Stefano Terreni (consulente del lavoro) Dott.ssa Monica Masini (commercialista - revisore contabile) Dott. Luca Grossi (commercialista – revisore legale) Dott.ssa Benedetta Caponi

(commercialista) Dott.ssa Paola Urti (avvocato)

BONUS SANIFICAZIONI

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, l'art. 32 del DL 73/2021 disciplina un nuovo credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

56029 S.Croce sull'Amo (Pisa) Sarebbero inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (cfr., in relazione al precedente credito d'imposta sanificazione, circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.1).

Tel. +39 0571 322.54 - 0571 333.21 Fax +39 0571.327.10 - 383.336

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano

via San Tommaso, 5 - 1°piano

info@sca.pi.it

www.sca.pi.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

Ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 relative a:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2);
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e





igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

➤ l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Nozione di sanificazione

Dovrebbero valere, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti nell'ambito della circ. Agenzia delle Entrate 20/2020 in relazione al precedente credito d'imposta sanificazione.

Con riferimento alle attività di "sanificazione", in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID 19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti (circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.1).

Occorre quindi, in primis, fare riferimento alle indicazioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ovvero in ulteriori protocolli, anche a carattere territoriale, sottoscritti dagli esercenti attività d'impresa e dagli enti territoriali, secondo le indicazioni ivi contenute temporalmente vigenti alla data di esecuzione degli interventi. Sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo.

Inoltre, con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività, l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

Pulizia dell'impianto di condizionamento

L'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione oggetto dell'agevolazione.

Sono invece agevolabili le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare "la capacità filtrante del ricircolo" attraverso, ad esempio, la sostituzione dei "filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate", mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati (circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 3.2.2).

Ambito temporale

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021.

Ai fini dell'imputazione delle spese, per gli esercenti arti e professioni dovrebbe rilevare il principio di cassa, per le società il principio di competenza (circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2020).

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta spetta:





- > nella misura del 30% delle suddette spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021;
- fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili);
- > nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.

Comunicazione delle spese

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, occorre presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione delle spese ammissibili:

dal 4.10.2021 al 4.11.2021;

- in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;
- utilizzando l'apposito modello approvato;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.

Misura del credito effettivamente spettante

Al fine di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa, pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia delle Entrate determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

L'ammontare massimo del credito d'imposta effettivamente fruibile è quindi pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 12.11.2021 (provv. Agenzia delle Entrate n. 191910/2021, § 4.2).

Irrilevanza fiscale dell'agevolazione

Il credito d'imposta, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007).

Non è prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per la predisposizione dell'istanza e come sempre per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati